

Delibera n. 11/2007/par - Parere in materia di contenimento della spesa del personale di un ente locale non sottoposto al patto di stabilità interno (art. 1, comma 562 della legge n. 296/2006, finanziaria 2007)

***CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA***

La Sezione Regionale di Controllo per la Puglia composta dai seguenti magistrati:

Dott. Giuseppeantonio Stanco	Presidente
Dott. Michele Grasso	Consigliere
Dott. Vincenzo N. Scurti	Consigliere
Dott. Stefania Petrucci	Referendario

nella Camera di Consiglio del 27 giugno 2007 e del 31 luglio 2007 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE N. 11/PAR/2007

sulla richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Alliste (LE) pervenuta in data 11/06/2007 prot. n. 14;

Vista l'ordinanza n. 38/07 con la quale il Presidente della Sezione Regionale di Controllo ha convocato la Sezione per il giorno 31/07/2007;

udito il relatore Referendario Dott. Stefania Petrucci;

Ritenuto in

FATTO

Il Sindaco del Comune di Alliste (LE) con la nota in epigrafe, illustra che l'ente è escluso dall'osservanza del patto di stabilità interno nell'anno 2007 perchè commissariato dall'agosto 2005 al maggio 2006 e pertanto richiede il parere della Sezione sulla corretta individuazione della normativa applicabile in materia di personale rilevato che, la Legge n. 296/2007, legge finanziaria per il 2007, prevede al comma 557 dell'art. 1 la disciplina relativa agli enti sottoposti all'osservanza del patto di stabilità interno ed al comma 562 la normativa per gli enti non sottoposti

al patto.

Considerato in

DIRITTO

Preliminarmente, occorre valutare i profili di ammissibilità della richiesta di parere alla luce dell'art. 7 comma 8° della L. n. 131 del 05/06/2003 che conferisce a Regioni, Comuni, Province e Città Metropolitane la possibilità di richiedere alle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti pareri in materia di contabilità pubblica.

In relazione ai profili di ricevibilità la Sezione osserva che la richiesta di parere è sottoscritta dal Sindaco, organo rappresentativo dell'ente e pertanto legittimato a promuovere l'attività consultiva della Corte dei Conti.

Non può ritenersi di ostacolo alla ricevibilità della richiesta la mancanza del Consiglio delle Autonomie Locali previsto dall'art. 123 Costituzione e destinato a svolgere, secondo il dettato della L. n. 131/2003, una funzione di filtro per le richieste di parere da sottoporre alle Sezioni Regionali di Controllo.

Invero, già l'art. 45 del nuovo Statuto della Regione Puglia, approvato con L. R. n. 7 del 12/05/2004, ha previsto l'istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali e con la successiva L. R. n. 29 del 26/10/2006 sono state disciplinate le modalità di composizione, elezione e competenze, prevedendo all'art. 12 che, in sede di prima applicazione, detto organo dovrà essere costituito entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

La Sezione rilevato che allo stato attuale il Consiglio delle Autonomie Locali non risulta tuttora operante nella Regione Puglia ritiene ricevibile la richiesta avanzata dal Sindaco del Comune di Alliste.

Accertata la ricevibilità della richiesta, occorre ora analizzarne i profili di ammissibilità.

Come noto, la Corte dei Conti, secondo il disposto dell'art. 7 comma 8° della L. n. 131 del 5 giugno 2003, può rendere pareri in materia di *"contabilità pubblica"*.

La Sezione ritiene sussistente anche il requisito di ammissibilità oggettiva della richiesta di parere atteso che rientra nell'alveo della contabilità pubblica trattandosi di questione connessa a specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti da principi di coordinamento della finanza pubblica contenuti anche nelle leggi finanziarie ed in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'ente; il quesito presenta, inoltre, rilevanza generale poiché richiede l'interpretazione del testo normativo.

Pertanto, alla luce dei principi su enunciati la richiesta di parere si palesa ammissibile.

La Sezione evidenzia, in via preliminare, che la disciplina sulla spesa per il personale, oggetto della richiesta di parere, è diversamente disciplinata dalla L. 27/12/2006 n. 296, legge finanziaria per il 2007, a seconda che trattasi di enti locali sottoposti al patto di stabilità interno o di enti locali minori non sottoposti alla disciplina vincolistica del patto di stabilità.

Infatti, il comma 557 prevede che gli enti sottoposti al patto assicurano la riduzione delle spese del personale garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratiche e amministrative.

La norma dispone poi la disapplicazione della disciplina in materia di spesa del personale contenuta all'art. 1 commi da 198 a 206 della L. n. 266/2005, legge finanziaria per il 2006.

Il su citato comma 557 non specifica quindi la misura o la percentuale della riduzione della spesa del personale, come avveniva con la finanziaria per l'anno 2006, ma si limita a predisporre una disciplina generale che richiama la normativa stabilita per le amministrazioni statali

lasciando ampia autonomia all'ente locale che potrà applicare i vincoli che riterrà più opportuni per il raggiungimento dell'obiettivo del contenimento della spesa del personale.

Le disposizioni dei commi da 513 a 543 della finanziaria 2007, richiamate dal citato comma 557, concernono in particolare i tetti imposti alle assunzioni e la possibilità di autorizzare assunzioni eccezionali, la stabilizzazione del personale non di ruolo, le riserve di posti per le collaborazioni coordinate e continuative e la proroga dell'efficacia di graduatorie concorsuali.

Ne consegue che ciascun ente locale, soggetto all'osservanza del patto di stabilità interno, dovrà impegnarsi a contenere la spesa del personale operando, in sede di previsione di bilancio, una scelta motivata tra i principi di contenimento della spesa del personale fissati dai commi da 513 a 543 richiamati dal comma 557 della finanziaria 2007.

La normativa per gli enti locali non sottoposti al patto è invece ben distinta da quella appena delineata per gli enti locali sottoposti al patto.

Infatti, per tali enti il comma 562 della finanziaria 2007 determina espressamente la misura del contenimento della spesa del personale poiché prevede che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP e con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare la spesa dell'anno 2004 e le assunzioni possono effettuarsi soltanto nel limite delle cessazioni dal servizio avvenute nell'anno precedente.

La Sezione ritiene opportuno procedere all'analisi dell'espressione normativa "*enti non sottoposti al patto*": con tale terminologia il legislatore ha inteso senza dubbio riferirsi agli enti locali con popolazione sino a cinquemila abitanti che, come noto, sono esclusi ex lege dall'applicazione del patto di stabilità interno.

Tuttavia, ad avviso della Sezione, tale terminologia può ritenersi

applicabile anche a enti di dimensioni maggiori che possiedono una popolazione superiore a cinquemila abitanti e che tuttavia sono esclusi dalla disciplina vincolistica sul patto di stabilità interno in virtù dell'espresso dettato legislativo che, al comma 689 della citata finanziaria 2007, esonera dall'osservanza del patto di stabilità per gli anni 2006 e 2007 i comuni il cui organo consiliare, negli anni 2004 e 2005, anche per frazione di anno, è stato commissariato ai sensi degli articoli 141 e 143 del D. Lgs. n. 267/2000 recante il testo unico degli enti locali.

E' infatti evidente, ad avviso della Sezione, che gli "enti commissariati", se pure esclusi dall'osservanza del patto, devono comunque ritenersi sottoposti alla normativa in materia di spesa del personale atteso che l'esonero disposto dal legislatore è espressamente limitato soltanto alla disciplina del patto di stabilità interno.

Pertanto, acclarato che gli enti commissariati soggiacciono comunque alla normativa vincolistica sulla spesa del personale, la Sezione ritiene che la specifica disciplina applicabile a tali enti debba rinvenirsi nell'art. 1 comma 562 della citata Legge n. 296/2006, finanziaria per il 2007.

Tale norma, in materia di contenimento della spesa del personale, prevede, per gli enti non sottoposti al patto di stabilità interno, una disciplina maggiormente rigorosa rispetto a quella dettata per gli enti assoggettati al patto di stabilità che tuttavia debbono realizzare specifici obiettivi di miglioramento dei propri saldi finanziari.

Ciò in quanto, come osservato dalla Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia nella deliberazione n. 15/07, gli enti sottoposti al patto di stabilità *"nell'ambito della loro gestione finanziaria complessiva debbono raggiungere un risultato all'interno del quale deve essere conteggiata anche la spesa relativa al personale"*; mentre gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità *"non hanno un obbligo di risultato finanziario complessivo, ma solo alcuni limiti specifici, fra i quali vi è quello del*

contenimento della spesa del personale che deve essere mantenuta entro il limite previsto dal citato comma 562 dell'art. 1 della legge finanziaria per il 2007".

Ne consegue, pertanto, che agli enti commissariati nel corso degli anni 2004 e 2005 e conseguentemente esclusi dall'osservanza del patto di stabilità interno per gli anni 2006 e 2007 deve applicarsi la disciplina prevista dall'art. 1 comma 562.

Sicchè, tali enti potranno procedere all'assunzione di nuovo personale soltanto nel limite delle cessazioni dal servizio avvenute nell'anno precedente nel pieno rispetto del disposto legislativo del suddetto comma 562.

La Sezione evidenzia, infine, che l'orientamento legislativo teso a prevedere nuove assunzioni solo in base alle cessazioni dal servizio avvenute nell'anno precedente e limitato dal comma 562 della finanziaria 2007 soltanto agli enti non sottoposti al patto di stabilità potrà estendersi, fatte salve eventuali modifiche legislative, a tutte le pubbliche amministrazioni a decorrere dall'anno 2008 secondo il disposto dell'art. 1 comma 103 della L. n. 311/2004.

P Q M

Nelle su esposte considerazioni è il parere di questa Sezione Regionale di Controllo per la Puglia.

Copia della presente deliberazione, sarà trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco del Comune di Alliste (LE).

Così deliberato in Bari, nella Camera di Consiglio del 27 giugno 2007 e del 31 luglio 2007.

Il Presidente
f.to G. Stanco

Il relatore
f.to S. Petrucci

Depositata in segreteria il 4 agosto 2007

Il Direttore della Segreteria

f.to Carmela Doronzo